



COMUNE DI POZZOLEONE

PROVINCIA DI VICENZA

Numero **31** del registro

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

sessione Ordinaria

convocazione Prima

seduta Pubblica

In data **trenta** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventiquattro**

Nella solita sala delle sedute, convocato dal Sindaco, mediante lettera d'invito fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito oggi, alle ore 20:30, il Consiglio comunale, sotto la presidenza del sig. SINDACO TOMASETTO EDOARDO e l'assistenza del segretario comunale dott. ORSO PAOLO.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

TOMASETTO EDOARDO	P	BRUGNOLO SIMONE GIOVANNI	P
MARAGNO OMERIO	P	RADIN ERIKA	P
ANDREATTA SILVANO	P	TRENTIN IVAN	P
BONOTTO FRANCESCO	P	DALLA VIA ANGELA	P
ZURLO ORIETTA	P	RIGHI ANDREA	A
VANNI LOREDANA	A		

Essendo quindi legale l'adunanza, il presidente invita il consiglio a discutere del seguente

OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE ED ALIQUOTE TRIBUTI LOCALI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 20-12-2024

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE ED ALIQUOTE TRIBUTI LOCALI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

PREMESSO che, ai sensi di Legge, si rende necessario procedere alla determinazione tariffe ed aliquote tributi locali per l'esercizio finanziario 2025.

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2025 è previsto al 31/12/2024 (salvo proroga, come da provvedimenti in corso di adozione).

RICORDATO che:

- l'articolo 1, comma 26 della Legge n. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016" (come modificato dall'articolo 1, comma 42, della Legge di bilancio 2017 e dall'articolo 1, comma 37, della Legge di bilancio 2018), prevedeva che *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.omissis.... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, ..."*.
- nella Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) non era stata prevista la proroga del blocco dell'aumento dei tributi, per cui per l'esercizio finanziario 2019 la Legge consente un eventuale adeguamento di aliquote e tariffe.

DATO ATTO che dal 01/01/2021 è entrato in vigore il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, disciplinato dai commi da 816 a 847 della Legge 160/2019, in sostituzione di precedenti forme di prelievo, e richiamate in merito la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 30/04/2021 di **"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA"** e la deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 31/05/2021 di approvazione delle relative tariffe.

RITENUTO procedere alla determinazione delle aliquote esercizio 2025 in merito a:

- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
- ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

RICORDATO che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 50 del 28/11/1997 sono stati soppressi:
 - i diritti di segreteria relativi al rilascio degli atti amministrativi (certificati e provvedimenti in campo urbanistico edilizio) previsti dall'articolo 10, comma 10, del D.L. 18/01/1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19/03/1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter della suddetta legge (diritto fisso di £. 10.000 per carte d'identità);
 - i diritti di segreteria relativi al rilascio di certificati e per la stipula di contratti limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio di questo ente;
- con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 31/10/2013 si è provveduto alla *"Istituzione diritti di istruttoria S.U.A.P.E.D. (D.P.R. 160/2010) e di segreteria in materia di edilizia e urbanistica, determinazione importi anno 2013"*, con decorrenza dal 01/11/2013;
- con delibera di Consiglio comunale n. 38 del 22/12/2015 si è provveduto alla *"Istituzione diritti di segreteria nell'ambito dell'attività del servizio demografico"*, con decorrenza dal 01/01/2016, come da importi aggiornati con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 13/03/2021.

DATO ATTO che, in applicazione della delibera di Consiglio comunale n. 45 del 30/12/2014, con decorrenza dal 01/01/2015 la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e differenziati è stato affidato alla società partecipata a totale capitale pubblico ETRA SPA, e che l'approvazione delle tariffe TARI a partire dall'esercizio 2022 compete al CONSIGLIO DI BACINO "BRENDA PER I RIFIUTI".

PRESO ATTO di quanto segue, in merito alle aliquote IMU:

- l'articolo 1, il comma 767, della Legge n. 160/2019, prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- la deroga prevista dall'articolo 1, comma 837, lettera b), L. n. 197/2022;
- i commi 756 e 757 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 07/072023, che ha definito la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;
- l'articolo 6 ter, comma 1 del Decreto Legge n. 132/2023, che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 06/092024, con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato D.M. 7 Luglio 2023;

RICORDATO che i commi 744 e 753 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

VISTO il "Prospetto aliquote IMU - Comune di POZZOLEONE", generato dal Portale del Federalismo Fiscale ed allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

SI PROPONE

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. DI APPROVARE per l'annualità 2025 le aliquote e detrazioni per l'**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**, di cui alla Legge 160/2019, di cui al "Prospetto aliquote IMU - Comune di POZZOLEONE", generato dal Portale del Federalismo Fiscale ed allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che:
 - per quanto eventualmente non precisato si fa riferimento alle aliquote base e/o disposizioni di Legge;
 - per l'anno 2025 le scadenze di pagamento sono fissate come segue:
 - acconto 16 giugno 2025;
 - saldo 16 dicembre 2025.
3. DI APPROVARE per l'annualità 2025 la seguente aliquota per l'**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**: aliquota unica dello 0,8% (zerovirgolaottopercento).
4. DI DARE ATTO che:
 - a. relativamente al **CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**, disciplinato dai commi da 816 a 847 della Legge 160/2019 ed in vigore dal 01/01/2021, viene confermata per il 2024 l'applicazione come da "**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**" di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 30/04/2021 e tariffe di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 31/05/2022.
 - b. relativamente ai **DIRITTI DI SEGRETERIA** viene confermata per il 2024 l'applicazione dei diritti di cui alle delibere di Consiglio comunale:
 - n. 24 del 31/10/2013 ad oggetto "Istituzione diritti di istruttoria S.U.A.P.E.D. (D.P.R. 160/2010) e di segreteria in materia di edilizia e urbanistica, determinazione importi anno 2013";

- n. 38 del 22/12/2015 ad oggetto "Istituzione diritti di segreteria nell'ambito dell'attività del servizio demografico", come da importi aggiornati con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 13/03/2021.
5. DI INVIARE copia del presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nelle modalità e nei termini di Legge.
 6. DI RENDERE il presente provvedimento, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

PARERI ARTICOLO 49, D.lgs. 18/08/2000 n. 267

UNITA' DI SERVIZIO: RAGIONERIA

Il Responsabile del servizio esprime parere di regolarità tecnica.

DATA 20-12-2024

F.to digitalmente MARCON MATTEO

UNITA' DI SERVIZIO: UFFICIO RAGIONERIA

Il Responsabile del servizio Ragioneria esprime parere di regolarità contabile.

DATA 20-12-2024

F.to digitalmente MARCON MATTEO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione.

VISTI gli articoli 8 e 9 dello Statuto comunale.

ACCERTATA la legalità della seduta, a norma dell'articolo 10, comma 4, dello Statuto comunale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

ACQUISITI i pareri previsti dall'articolo 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

APERTA LA DISCUSSIONE:

Sindaco TOMASETTO Edoardo

Diamo per letta la proposta di delibera in atti.

Per quanto riguarda i vari canoni e diritti potete vedere che la proposta prevede di andare a confermare la situazione dello scorso anno.

In merito alle aliquote IMU abbiamo avuto modo di vedere la tabella allegata, che riassumo velocemente:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'articolo 1, comma 741, lettera c), n. 6), della Legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	0,76%
Aree fabbricabili	0,86%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,86%

Nessun consigliere intervenendo, la proposta è posta ai voti.

CON VOTI:

presenti:	9	(assenti Vanni e Righi)
astenuti:	0	
votanti:	9	
favorevoli:	9	Unanimità
contrari:	0	

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. DI APPROVARE per l'annualità 2025 le aliquote e detrazioni per l'**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**, di cui alla Legge 160/2019, di cui al "Prospetto aliquote IMU - Comune di POZZOLEONE", generato dal Portale del Federalismo Fiscale ed allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che:
 - per quanto eventualmente non precisato si fa riferimento alle aliquote base e/o disposizioni di Legge;
 - per l'anno 2025 le scadenze di pagamento sono fissate come segue:
 - acconto 16 giugno 2025;
 - saldo 16 dicembre 2025.

3. DI APPROVARE per l'annualità 2025 la seguente aliquota per l'**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**: aliquota unica dello 0,8% (zerovirgolaottopercento).
4. DI DARE ATTO che:
- a. relativamente al **CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**, disciplinato dai commi da 816 a 847 della Legge 160/2019 ed in vigore dal 01/01/2021, viene confermata per il 2024 l'applicazione come da "*REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA*" di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 30/04/2021 e tariffe di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 31/05/2022.
 - b. relativamente ai **DIRITTI DI SEGRETERIA** viene confermata per il 2025 l'applicazione dei diritti di cui alle delibere di Consiglio comunale:
 - n. 24 del 31/10/2013 ad oggetto "Istituzione diritti di istruttoria S.U.A.P.E.D. (D.P.R. 160/2010) e di segreteria in materia di edilizia e urbanistica, determinazione importi anno 2013";
 - n. 38 del 22/12/2015 ad oggetto "Istituzione diritti di segreteria nell'ambito dell'attività del servizio demografico", come da importi aggiornati con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 13/03/2021.
5. DI INVIARE copia del presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nelle modalità e nei termini di Legge.

CON VOTI:

presenti:	9	(assenti Vanni e Righi)
astenuti:	0	
votanti:	9	
favorevoli:	9	Unanimità
contrari:	0	

DICHIARA

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto

SINDACO
TOMASETTO EDOARDO
F.to digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
ORSO PAOLO
F.to digitalmente

NOTE

[X] in pubblicazione all'albo del comune
[] trasmissione ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
ORSO PAOLO
F.to digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(articolo 124, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si Certifica che copia della presente deliberazione è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

PUBBLICAZIONE N. 204 DEL 28-04-2025

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 28.12.1995 n° 549 art. 1 c. 87)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'
(articolo 134, comma 3, D.Lgs.18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo del comune ed è divenuta esecutiva il (decimo giorno successivo alla pubblicazione) ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ORSO PAOLO

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	0,76%
Aree fabbricabili	0,86%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,86%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.